



Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI”

via Venezia,36 – 81022 Casagiove (Ce) - distretto n. 12
C.F. 93085870611 - Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3
e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail: ceic893002@istruzione.it
tel.: 0823/468909 – fax: 0823/495029

Prot. n. 9553/I.1

Casagiove, 15/11/2022

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA E/O INDISPENSABILI.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATI gli artt. 32 e 34 della Costituzione Italiana;

VISTA la Raccomandazione del MIUR del 25/11/2005 contenente “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”, per la tutela del diritto allo studio;

VISTA la Convenzione firmata tra Regione Campania e USR Campania per consentire la somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico nei casi di necessità;

CONSIDERATO che la somministrazione di farmaci a scuola è riservata ai soli casi per i quali il medico curante valuti l’assoluta necessità di assunzione del farmaco nell’orario in cui l’alunno/a è presente a scuola;

DATO ATTO che a Scuola la somministrazione di farmaci può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né discrezionalità tecnica;

CONSIDERATO che l’omessa somministrazione di farmaci salvavita potrebbe avere gravi conseguenze per la salute del minore;

DISPONE

il seguente **PROTOCOLLO** che prevede adempimenti e responsabilità di famiglie, medico curante e Istituzione scolastica.

CRITERI GENERALI

1. Il genitore o esercente la potestà genitoriale è tenuto a segnalare tempestivamente alla scuola qualsiasi patologia dell’alunno/a che richieda terapie sistematiche e continuative nel tempo e, ancor più, che possa determinare una situazione di emergenza;
2. La somministrazione di farmaci a scuola può avvenire solo sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dal medico curante o pediatra di base;
3. In orario scolastico vengono somministrati farmaci solo nel caso di effettiva necessità, ossia nei casi di patologie croniche e nei casi di particolari patologie acute;
4. La somministrazione durante l’orario scolastico può avvenire esclusivamente per farmaci la cui somministrazione è indifferibile e la cui omissione può causare danni alla salute;
5. La somministrazione del farmaco non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né discrezionalità tecnica da parte dell’adulto;
6. Da parte degli operatori scolastici possono essere somministrati solo farmaci per via orale, aerosol e

simili; la somministrazione di farmaci per via parenterale è prevista solo in caso di urgenza e per rarissimi casi particolari.

MODALITÀ D'INTERVENTO

Considerato che gli interventi possono riguardare tre possibili richieste, ossia:

- somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico,
- auto-somministrazione da parte del minore
- accesso ai locali scolastici da parte del genitore o suo delegato per provvedere alla somministrazione, si dispone quanto segue in relazione a ciascun caso.

A) RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

1. I genitori o esercenti la potestà genitoriale inoltrano la richiesta di somministrazione del farmaco alla Dirigente Scolastica utilizzando il modulo allegato (All.B). Contestualmente alla richiesta, autorizzano il personale scolastico disponibile all'incarico alla somministrazione sollevandolo da ogni responsabilità civile e penale che derivi dalla somministrazione del farmaco previsto dalla richiesta.
2. La richiesta va accompagnata dalla prescrizione del Medico Curante o Pediatra attestante che la somministrazione in orario scolastico è indispensabile e la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. La prescrizione medica deve inoltre contenere in forma leggibile:
 - nome e cognome dell'alunno/a;
 - denominazione esatta del farmaco;
 - dose da somministrare;
 - modalità di somministrazione e di conservazione;
 - durata della terapia.
3. La Dirigente scolastica, preso atto della richiesta, verifica la disponibilità tra il personale docente e ATA alla somministrazione dei farmaci; acquisita la disponibilità, autorizza alla somministrazione mediante comunicazione ufficiale agli interessati (docenti o personale ATA);
4. Contestualmente all'autorizzazione, o di persona o tramite un suo delegato, la Dirigente scolastica effettua una verifica degli ambienti per individuare il luogo idoneo alla conservazione e somministrazione del farmaco e i genitori consegnano alla Dirigente, o al suo delegato, il farmaco. Si redige apposito verbale di consegna (All.C).
5. Se trattasi di farmaci salva-vita o di farmaci da somministrare in situazioni di emergenza medica, il personale scolastico che si è dichiarato disponibile, è tenuto a provvedere alla somministrazione, a darne immediata comunicazione alla famiglia e a chiamare il servizio di pronto soccorso 118. Si precisa che, in ogni caso, gli addetti all'emergenza non possono rifiutarsi di somministrare i farmaci salvavita in quanto ciò rientra nelle competenze relative alla gestione delle emergenze.

B) RICHIESTA DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO

1. Nel caso i genitori inoltrino formale richiesta di auto-somministrazione del farmaco da parte del/la minore, in caso di emergenze mediche oppure in caso di terapie farmacologiche sistematiche e prolungate nel tempo (ALL. 2), dovranno specificare il possesso della reale capacità da parte del minore di auto – somministrarsi il farmaco. La richiesta va accompagnata dalla prescrizione del Medico Curante o Pediatra dalla quale si evinca l'indifferibilità della somministrazione. La prescrizione medica deve inoltre contenere in forma leggibile:
 - nome e cognome dell'alunno/a;

- denominazione esatta del farmaco;
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.

2. La Dirigente scolastica, vista la richiesta, convoca la famiglia per concordare orari, modalità, luogo di conservazione e luogo in cui debba avvenire l'auto-somministrazione. Di tale incontro si redige apposito verbale da tenere nel fascicolo personale dell'alunno.

3. La Dirigente scolastica ne dà informazione scritta ai docenti del Consiglio di classe.

C) RICHIESTA DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI DA PARTE DEL GENITORE O SUO DELEGATO

1. Nel caso i genitori inoltrino formale richiesta di accesso ai locali scolastici per somministrare farmaci al/alla proprio/a figlio/a, sia in caso di emergenze mediche sia in caso di terapie farmacologiche sistematiche e prolungate nel tempo (all. 2), la richiesta va sempre accompagnata dalla prescrizione del Medico Curante o Pediatra dalla quale si evinca l'indifferibilità della somministrazione. La prescrizione medica deve inoltre contenere in forma leggibile:

- nome e cognome dell'alunno/a;
- denominazione esatta del farmaco;
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.

2. La Dirigente scolastica, vista la richiesta, convoca la famiglia con cui concorda orari, modalità, luogo di conservazione del farmaco e luogo in cui un familiare o suo delegato possa recarsi per provvedere alla somministrazione. Si redige apposito verbale.

3. La Dirigente autorizza con comunicazione formale i genitori o loro delegato ad accedere ai locali della scuola per somministrare il farmaco secondo le modalità concordate.

4. La Dirigente scolastica ne dà informazione scritta ai docenti del Consiglio di classe.

Le autorizzazioni concesse dalla Dirigente scolastica hanno validità annuale. La documentazione presentata dai genitori deve essere aggiornata annualmente e anche in corso d'anno qualora vi siano cambiamenti rispetto alla situazione comunicata in precedenza. Copia della documentazione relativa a ciascun caso sarà trasmessa al plesso frequentato dall'alunna/o e resa disponibile per il personale in servizio. Il coordinatore di classe ne informerà il consiglio di classe e i collaboratori scolastici della sede. Qualora si ravvisi la necessità di interventi per casi non differibili in relazione alla gravità, per i quali non vi richiesta e/o autorizzazione del genitore/esercente potestà genitoriale, la norma prescrive il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza (118).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Teresa Luongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

Delibera n. 23 del Collegio dei docenti del 10 novembre 2022

Delibera n. 152 del Consiglio di Istituto del 14 novembre 2022